

Allegato "H" al Rep. 2181/Racc. 1774

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ACCADEMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE DI FLEBOLOGIA EMO-
DINAMICA" in sigla "A.I.I.F.Em."

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata "ACCADEMIA ITALIANA e INTERNAZIONALE DI FLEBOLOGIA EMODINAMICA" in sigla "A.I.I.F.Em.", con sede in Capurso alla Via Casamassima n. 37.-

L'associazione, al ricorrere dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 117/2017, ricomprenderà nella denominazione l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).-

Art. 2) OGGETTO

L'Associazione non ha fini di lucro, é apolitica ed apartitica ed ha quale scopo la promozione e lo sviluppo degli studi sull'applicazione delle malattie venose.-

Art. 3) FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione persegue, nell'ambito dell'oggetto associativo sopra indicato, le seguenti finalità:

- rappresentare la flebologia in Italia e all'estero elevando il prestigio italiano e internazionale in questa disciplina;
- approfondire e divulgare tra i propri iscritti le conoscenze e gli sviluppi tecnologici raggiunti in flebo-

logia con l'ausilio della diagnostica vascolare, clinica e strumentale. In particolare:

- a) migliorare le conoscenze dei professionisti laureati in discipline scientifiche medico-chirurgiche, per sviluppare la migliore comunicazione delle acquisizioni in ambito emodinamico vascolare;
- b) promuovere la divulgazione delle conoscenze nel campo della flebologia, fornendo ai pazienti informazioni aggiornate, fondate sulle evidenze scientifiche, utili ad orientarli nelle loro scelte terapeutiche;
- c) sviluppare le applicazioni della flebologia emodinamica, della diagnostica vascolare e terapia vascolare;
- d) promuovere la ricerca di base della fisiopatologia delle malattie venose;
- e) pubblicare ricerche in campo flebologico e settori ad esso correlati;
- f) promuovere l'inserimento dell'insegnamento della flebologia emodinamica nei vari corsi di specializzazione e l'istituzione di Master e Corsi di Perfezionamento;
- g) collaborare con gli Ordini Professionali per attivare tutte quelle iniziative culturali atte a migliorare la preparazione professionale degli iscritti ed a indicare nuovi sbocchi professionali nel mondo del lavoro;
- h) promuovere l'istituzione di Albi o Registri Nazionali e Internazionali dei Flebologi Certificati al fine

di offrire esperti nel campo della diagnostica e terapia vascolare e venosa;

i) promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente per gli associati, con programmi annuali di attività formativa;

l) elaborare linee associative di comune interesse interpretandone i contenuti nei rapporti sindacali e nei confronti dei livelli legislativi regionali e statali, nonché nei riguardi degli organismi della pubblica amministrazione;

m) tutelare ed assistere in sede stragiudiziale i singoli associati in relazione a problemi concernenti l'attività professionale con il soccorso di attività consultive organizzate dall'Associazione;

n) promuovere ed organizzare convegni, congressi, corsi di perfezionamento, pubblicazioni per dibattere argomenti di interesse professionale, culturale dell'Associazione;

o) promuovere e favorire la partecipazione degli associati a soggiorni di studio e di perfezionamento in Italia e all'Estero;

p) svolgere attività di studio e di consulenza a favore del settore farmaceutico e dei settori merceologici sulla validità dei prodotti che comunque possano interessare la materia di cui all'oggetto;

q) favorire attività didattiche nella disciplina in oggetto, sia all'interno dei presidi ospedalieri, sia sul territorio nazionale ed internazionale, anche attraverso attribuzione di borse di studio o di altre forme di incentivazione economica;

r) promuovere iniziative di collaborazione tra gli associati, per quanto attiene le esperienze professionali di ciascuno;

s) realizzare iniziative di stampa e di informazione anche attraverso altri mezzi audiovisivi nell'interesse degli associati, degli operatori di settore contribuendo anche ad elevare il livello conoscitivo specifico della materia;

t) promuovere rapporti e scambi con associazioni analoghe, con enti e federazioni nazionali e internazionali aventi finalità anche affini;

u) costituire gruppi di ricerca per la sperimentazione clinica dei farmaci ed ogni altra attività di ricerca specifica.

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, anche ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017.-

Art. 4) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione é costituito da:

a) quote associative la cui entità viene determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo;

b) sovvenzioni, contributi ed oblazioni da parte di persone fisiche e di persone giuridiche, pubbliche o private;

c) contributi di organismi internazionali;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) proventi derivanti da iniziative promosse dall'Associazione e corrispondenti alle finalità del presente statuto;

f) lasciti e donazioni;

g) entrate derivanti dalle attività commerciali marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, impegna le risorse del patrimonio in funzione strumentale rispetto agli obiettivi che si prefigge.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.-

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno reimpiegati per la realizzazione delle attività istituziona-

li e di quelle ad esse connesse.

Art. 5) ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli esercizi finanziari dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo (o il rendiconto finanziario) e il bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-

Art. 6) CATEGORIE DI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari;
- i soci onorari;
- i soci sostenitori.

SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori coloro i quali sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione.

SOCI ORDINARI

Possono essere associati, quali soci ordinari, in numero illimitato, le persone fisiche, giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a realizzarli. E' escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo a ai diritti che ne derivano.

L'ammissione é disposta dal Consiglio Direttivo, anche a maggioranza dei suoi componenti.

SOCI ONORARI

Possono essere associati, quali soci onorari, medici e/o cultori della materia, che in Italia o all'estero abbiano contribuito in maniera significativa al progresso della ricerca scientifica.

L'ammissione é disposta, all'unanimità, dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio. Ai soci onorari sono conferiti gli stessi diritti dei soci ordinari, esclusi quelli di elettorato attivo e passivo. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

SOCI SOSTENITORI

Possono essere associati, quali soci sostenitori, i privati cittadini, enti pubblici e privati, aziende, istituti di credito e organismi in genere che abbiano erogato o che eroghino sovvenzioni e contributi non *una tantum*, ma con impegno costante, sia pure senza obbligo di periodicità.

L'ammissione é disposta dal Consiglio Direttivo, anche a maggioranza dei suoi componenti.

Ai soci sostenitori sono conferiti gli stessi diritti dei soci onorari.

Art. 7) QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.-

Art. 8) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde per:

- morte o estinzione;
- recesso;
- esclusione per mancato versamento della quota annuale associativa, prolungata inadempienza degli obblighi assunti o per gravi motivi.-

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.-

La qualità di Associato non è trasmissibile ad alcun titolo.-

Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.-

Gli associati receduti o esclusi, o che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, ed i loro eredi non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-

Art. 9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l'eventuale Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.

Art. 10) ASSEMBLEA

L'Assemblea é composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza) e che siano in regola con il pagamento della quota annua associativa.-

Essa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.-

Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato avente diritto di voto, anche se membro del Consiglio e salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 10.-

Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.-

Art. 11) CONVOCAZIONE

L'Assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.-

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.-

Le Assemblee sono convocate, su delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente o da altro membro delegato, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, trasmesso ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata.-

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.-

L'assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede sociale.-

Art. 12) DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati.-

In seconda convocazione la deliberazione é valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto e pertanto non possono neanche ricevere deleghe da altri associati.-

Art. 13) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - VERBALI

L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall'Assemblea.-

Delle riunioni delle Assemblee si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario.-

Art. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione é amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri, nominati dall'Assemblea; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.-

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un Segretario.-

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.-

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.-

Art. 15) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo é convocato con lettera raccomandata da trasmettersi almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione della data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trat-

tare.-

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo é richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.-

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario.-

Art. 16) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.-

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.-

Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; ac-

ceettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;

g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

h) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello Statuto;

i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.-

Art. 17) PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.-

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.-

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.-

Art. 18) SEGRETARIO

Il Segretario assiste e coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente nell'espletamento dei loro compiti e sviluppa il collegamento organizzativo con Associazioni,

svolge tutti compiti di Segreteria relativi al funzionamento del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Segretario cura altresì i rapporti con gli associati, è responsabile del servizio di tesoreria e cura la riscossione di quanto dovuto all'Associazione a qualsiasi titolo.-

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono temporaneamente svolte dal Consigliere più anziano.-

Art. 19) REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea provvederà alla nomina del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori al ricorrere dei presupposti di legge.-

Il Collegio dei Revisori é composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra persone non associate.-

Ad essi spetta il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.-

La carica di revisore é inconciliabile con quella di

Consigliere, ha la durata di tre esercizi ed é rinnovabile anche più volte. I Revisori dei conti partecipano all'Assemblea e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.-

Art. 20) SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea che nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.-

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea ed alle norme di legge.-

Art. 21) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti e, ove ne ricorrano i presupposti, il D.Lgs. n. 117/2017.-

Firmato: Antonio Di Gioia - Giuseppe Di Gioia - Vincenzo Di Gioia - Notaio Iolanda Gabriella De Zio (L.S.)

